

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°43/2012

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

considerato che un'area demaniale compresa tra il Magazzino n°4 e l'edificio "ex locanda" sita in Porto Vecchio è stata assentita in concessione alla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. per adibirla a parcheggio dei mezzi a seguito dei crocieristi;

tenuto conto che l'area demaniale marittima sopraccitata rientra nel perimetro delle aree demaniali per le quali, con Decreto prot.n.19/08 – 300/2001 del Commissario del Governo della Regione Friuli Venezia Giulia, è stata sospesa temporaneamente l'applicazione del regime doganale di punto franco;

considerato che l'accesso e l'uscita dei mezzi a seguito dei crocieristi al/dal suddetto parcheggio avverrà attraverso il transito in Porto Franco Vecchio con ingresso/uscita dal varco doganale di Largo Città di Santos;

ravvisata la necessita di predisporre in un alcune aree demaniali del Porto Franco Vecchio alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo al fine di permettere ai mezzi a seguito dei crocieristi il transito in sicurezza nelle suddette aree;

visto il Decreto del Commissario del Governo della Regione Friuli Venezia Giulia, prot.19/8-600/2001, del 23 luglio 2001, di sospensione temporanea del regime doganale di Punto Franco;

vista l'Ordinanza E.A.P.T. 24/1992;

visti gli artt.30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art.59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

visti il D.lgs. n°285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n°495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche;

vista la legge 28 gennaio 1994 n°84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nell'area demaniale marittima evidenziate in nero nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dalle precedenti Ordinanze dell'E.A.P.T./A.P.T., **trascorse 48 ore dall'apposizione della prescritta segnaletica e sino al termine delle operazioni connesse alle attività crocieristiche a servizio dei passeggeri per ogni singola toccata di navi da crociera all'ormeggio presso il Molo Bersaglieri** - sono istituiti, ove non già esistenti, i divieti di accesso, transito, fermata e sosta veicolare con rimozione a carico del proprietario;

1.1 - In deroga al provvedimento sopra stabilito, nell'area sopra individuata, sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata ai mezzi a seguito dei crocieristi autorizzati dalla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. o altri dalla stessa autorizzati, nonché ai mezzi di soccorso e d'emergenza.

Art. 2 – La Trieste Terminal Passeggeri richiedente, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti, dovrà:

2.1 – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e s.m.i., in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dal provvedimento sopra disposto, esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

- 2.2 – sollevare l’Autorità Portuale da qualsiasi molestia o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;
- 2.3 – osservare e far osservare nell’ambito dell’area in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs.81/08), ed un generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell’ambito delle diverse attività svolte;
- 2.4 – adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dall’uso dell’area in oggetto possa derivare pregiudizio per l’igiene ed al normale uso delle concessioni limitrofe;
- 2.5 – garantire la presenza di un moviere della Società o di una guardia giurata fornito dalla Imprese autorizzate ad eseguire l’attività di vigilanza in ambito portuale, presso l’area demaniale indicativamente evidenziata in tratteggio nell’allegata planimetria, per disciplinare il traffico veicolare nelle aree interessate dall’intersecazione dei flussi del transito dei mezzi circolanti in porto con quello dei mezzi dei crocieristi diretti/provenienti alla/dalla area di parcheggio in questione.

Art. 3 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l’inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l’inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li 12 GIU. 2012


AUTORITA PORTUALE DI TRIESTE
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marina Monassi

